

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dott. Luigi Perina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 16/2007 Ruolo Lavoro

tra

MIKULOVIC DEJAN

con Avv. SPILLARE

Ricorrente

e

THERMOPLAST SPA

con Avv. RIGON

Convenuto

OGGETTO: risarcimento danni da infortunio sul lavoro

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato IL 09.01.2007 il ricorrente esponeva di aver subito infortunio sul lavoro il 17.6.2005 così avvenuto:

- 1) egli era stato incaricato di effettuare la manutenzione di uno stampo, attività questa da lui mai svolta in precedenza (essendo addetto al mero cambio stampo, non manutenzione), né insegnatagli dal datore di lavoro;
- 2) mentre eseguiva questa operazione il longarone di sostegno dello stampo cadeva schiacciandogli l'avampiede sinistro.

Allegava la violazione dell'art. 2087 c.c., del DPR 547/55 e D.Lgs. 626/94 soprattutto con riferimento alla mancata informazione – formazione antecedente l'assegnazione all'attività di manutenzione sopra indicata. Residuando postumi

permanenti chiedeva il ristoro del danno biologico, da incapacità lavorativa specifica, danno morale.

Si costituiva il convenuto così prospettando le proprie ragioni:

- a) il ricorrente, operatore alle presse, veniva formato, da qualche mese prima dell'infortunio, per l'apprendimento delle tecniche di cambio stampi e loro manutenzione, mediante affiancamento al responsabile di produzione (tal Ballardin) ed al capo tecnico (Paunovic);
- b) la dinamica dell'infortunio era incerta, ma era certo che il ricorrente stava operando da solo e non in affiancamento del personale più esperto, contravvenendo alle disposizioni aziendali.

Pertanto il fatto era avvenuto per colpa esclusiva del ricorrente.

Contestato il quantum, concludeva per il rigetto del ricorso.

Sentiti i testi, disposta la C.T.U., depositate le note, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Motivi della decisione

1. La responsabilità dell'infortunio

Il primo aspetto da verificare in fatto, nei limiti delle allegazioni delle parti, riguarda la prova circa la formazione – informazione sulle corrette attività di manutenzione – cambio stampi da poco assegnate al ricorrente.

Sul punto l'azienda afferma che la formazione avveniva mediante affiancamento a personale esperto (Ballardin e Paunovic).

Il teste Paunovic ha dichiarato che il giorno dell'infortunio era la prima volta che faceva questo lavoro insieme al ricorrente.

Il teste Ballardin ha dichiarato che il ricorrente si era già occupato in precedenza della manutenzione degli stampi, aiutato da qualcuno. Non ha indicato l'identità di questi "aiutanti" ; dovendo presumersi che fossero diverse dal Ballardin, e tenuto conto che la persona nominativamente indicata dall'azienda (Paunovic) ha escluso di aver insegnato – collaborato con il ricorrente precedentemente all'infortunio, non

è dato sapere chi, dove e quando il ricorrente sia stato formato – addestrato alla nuova mansione.

Il teste Balardin ha confermato di aver spiegato in concreto come fare la manutenzione, ma di affiancamento non ha parlato nessun teste.

Ne consegue che la prova dell'avvenuta formazione – informazione preventiva all'adibizione del lavoratore alla pericolosa mansione non è stata fornita dalla parte su cui gravava il relativo onere.

Circa i fatti oggetto di causa, il Paunovic ha dichiarato che la mattina del 16.6.2005 il Ballardin (responsabile di produzione) incaricava il teste ed il ricorrente di eseguire la manutenzione di uno stampo (apertura dello stesso per risolvere un problema tecnico); il Ballardin se ne andava subito dopo, a fare altre attività, come avveniva di solito.

I due aprivano lo stampo, svitando le viti per togliere il coperchio; il Paunovic finiva prima del ricorrente l'operazione e stava svitando le ultime viti allorquando una parte dello stampo cadeva sul piede del ricorrente;

immediatamente il Paunovic e Ballardin azionavano il carro ponte per sollevare il pezzo dal piede dell'infortunato.

Il teste ha affermato che la caduta del pezzo era dovuta alla mancanza di mezzi di sicurezza di trattenimento del pezzo dopo lo svitamento dei bulloni.

Da questo quadro probatorio emerge, ad avviso del giudicante, che il ricorrente ha dato prova dell'esistenza del fatto allegato, dell'evento, del nesso causale tra l'uno e l'altro. L'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 2087 c.c. non è dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, bensì a colpa generica e specifica datoriale, consistita nel non aver formato ed informato adeguatamente il lavoratore circa le corrette modalità di esecuzione del lavoro nel rispetto delle norme antinfortunistiche, ossia in condizioni di sicurezza.

Inoltre la concreta esecuzione del predetto lavoro non è avvenuta adottando i mezzi necessari ad evitare che il pesante pezzo dello stampo finisse sul piede del

ricorrente, non essendo stati predisposti idonei mezzi o apparecchiature di trattenimento del pezzo per il caso in cui l'operazione di svitamento comportasse la prevedibile caduta del pezzo con possibile coinvolgimento degli arti del lavoratore.

Declaratoria dunque di responsabilità della convenuta.

7. La quantificazione del danno

In ordine al quantum si osserva quanto segue.

Il C.T.U. ha riscontrato postumi permanenti al 9% (d.biologico) – schiacciamento avampiede sinistro, frattura lussazione falange 1° dito, 2° dito, lussazione del 3° dito, frattura 4° dito.

Ha ritenuto che il punto debba essere appesantito in quanto il complesso menomativo ha ridotto in modo apprezzabile l'efficacia statico-dinamica della persona, tenuto conto dell'attività in concreto da lui svolta (di tipo manuale) e del maggior affaticamento con ricorso ad energie di riserva per lo svolgimento con regolarità ed efficacia delle consuete mansioni.

Ha determinato in 127 gg. la temporanea (47 totale, 30 al 75%, 30 al 50% e 20 al 25%).

Si tratta ora di quantificare il danno non patrimoniale, tra cui il c.d. biologico differenziale (l'Inail ha corrisposto al ricorrente € 4.710,00 nel 2006).

Fino alla pronuncia delle SS.UU. 26973/2008 la valutazione equitativa del danno non patrimoniale veniva effettuata tenendo conto delle singole voci di danno (es. biologico, morale e esistenziale) la cui liquidazione avveniva per singole poste di danno , secondo il sistema tabellare elaborato, per quanto riguarda l'ufficio, dai tribunali del Triveneto.

Cercando di sintetizzare i vari principi enunciati dalle SS.UU cui il giudicante intende ~~adeguarsi~~ (non aderendo pertanto all'interpretazione delle sentenze citate, Cass. 29191/09 e 469/09, ~~addove da esse si faccia discendere il "ripristino"~~ dell'orientamento censurato dalle SS.UU.) si rileva quanto segue.

La sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 26972 del 2008 ha affermato che:

a) il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente qualificate;

b) il danno biologico nella accezione normativa del D.Lg. 209/05 - che ha recepito sul punto gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, e perciò è estensibile a qualsiasi settore del diritto - ha una portata tendenzialmente onnicomprensiva (Cass. cit. lett. B, 2.1);

c) la sottocategoria del danno esistenziale è priva di un autonomo rilievo; va riconosciuto invece il ristoro dei danni non patrimoniali lesivi di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (ex art. 2), riducendo in tal modo la estensione qualitativa pressoché illimitata di c.d. danno esistenziale, e riducendolo quantitativamente attraverso il criterio della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio;

d) in linea di principio e salvo eccezioni, anche il danno morale è privo di una autonoma natura:

d1) qualora il fatto costituisca reato e sia accertato, sotto il profilo medico legale, un danno biologico, in esso dovrà confluire anche quel tipo di danno che in precedenza veniva qualificato come morale; la sofferenza fisica o psichica diviene in tal caso componente del danno biologico (sent. cit. 4.9).

In questo caso le SS.UU. affermano che la congiunta liquidazione del danno biologico più il danno morale (quest'ultimo in percentuale rispetto all'altro) costituisce duplicazione del risarcimento, e censurano nettamente questo criterio fino ad ora utilizzato dalla giurisprudenza.

Suggeriscono le SS.UU. la strada della c.d. personalizzazione della liquidazione delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal danneggiato.

d2) Quale eccezione alla regola, in presenza di reato di lesioni fisiche e qualora la sofferenza psichica provata dalla vittima sia slegata da una verifica quantitativa medico-legale in termini di danno biologico, e presupponendo che il danno sia

connesso alla lesione di un diritto inviolabile della persona, di rilevanza costituzionale, va riconosciuto il solo danno morale.

e) In qualsiasi caso il danno non patrimoniale non è un danno "in re ipsa", ma va allegato e provato (anche presuntivamente) non trattandosi di "danno evento" (sent. cit. 4.10).

Conclude la S.C. che il criterio di qualificazione del risarcimento del danno non patrimoniale è quello della c.d. personalizzazione del risarcimento (danno biologico), non preclusa dalla liquidazione sulla base del valore tabellare differenziato di punto.

Tornando al caso concreto, e tenuto conto delle conclusioni della CTU, si tratta di quantificare il danno non patrimoniale che, nel caso di specie, tengono conto del c.d. danno biologico, dell'appesantimento del punto enunciato dal CTU, della c.d. personalizzazione del risarcimento avuto riguardo alle lesioni fisiche e non, conseguenti l'infortunio (fatto di reato).

Con riferimento al c.d. danno biologico, si rileva prima di tutto che vi è stato indennizzo Inail, di tal che la domanda svolta nei confronti della convenuta riguarda il ristoro del c.d. danno differenziale.

Sul punto vi è giurisprudenza contrastante circa la configurabilità di tale categoria- è tuttavia minoritaria alla giurisprudenza che la esclude-; tralasciando il dibattito sulla fondatezza di tale tesi, che potrebbe risultare superata dopo l'adeguamento del valore dell'indennizzo dell'Inail, le cui tabelle sono ferme al 2000, e tenuto conto del caso specifico, ritiene il G.L. di fare riferimento alla tesi maggioritaria che riconosce la esistenza di tale danno biologico differenziale (ulteriore rispetto all'entità della erogazione Inail) e sempre che vi sia un sostanziale differenza nella quantificazione tra gli importi erogati dall'Inail e quelli erogabili secondo la valutazione equitativa tabellare .

Ai fini di determinare il danno differenziale si dovrà tener conto , ai fini della omogeneità dei dati , del fatto che l'Inail ha corrisposto nei primi mesi del 2006

l'indennizzo e le tabelle di riferimento sono quelle contenenti gli importi rivalutati al 31.12.2005 .

Tenuto conto dei dati della CTU il danno civilisticamente spettante è così quantificato:

1) invalidità temporanea € **3.330,42** (pari ad € 36,21 per 47 gg di inabilità totale , €27,15 per 30 gg al 75%; € 18,10 per 30 gg al 50% ; € 9,05 per 30 gg al 25%)

2) invalidità permanente € **16.110** (valore punto da Tabelle Triveneto al 31.12.05 € 1.790; infortunato ventiquattrenne; 9 punti);

3) appesantimento del punto € **1.611** (10% del valore tabellare standard, equitativamente determinato dal G.L. avendo il CTU evidenziato la riduzione dell'efficienza statico dinamica del soggetto con concrete difficoltà a continuare ad espletare senza affaticamento le mansioni di operaio);

4) personalizzazione del risarcimento in ragione delle altre componenti del danno non patrimoniale € **9.000** (corrispondente al 40% del valore punto, ossia in misura afferente alla **media entità della sofferenza e disagio** conseguente l'infortunio, tenuto conto della lesione – frattura delle dita del piede – della esistenza anche attualmente del dolore alla pianta del piede , della amputazione dell'alluce che compromette la stabilità del deambulare rendendola irregolare ; della giovane età dell'infortunato; del decorso clinico regolare, come da CTU; della scarsa rilevanza delle allegazioni circa la incidenza del postumo sulla vita extra-lavorativa).

Il danno complessivo rivalutato con i valori tabellari al 31.12.05 è di complessivi € **30.000,00**.

Da questo importo va detratto quanto versato dall'Inail pari ad € **4.710** (doc. INAIL datato 10.04.06).

Il credito residuo è di € **25.290**.

Competono pure gli interessi legali sul predetto capitale dal giugno al dicembre 2005 .

Quanto agli altri accessori, essendo l'importo già rivalutato al 31.12.05, competono rivalutazione ed interessi dall'11.01.06 al saldo.

Tutti tali importi sono dovuti al ricorrente da parte della convenuta.

Nulla spetta per danno patrimoniale da specifica, essendo incontestato che il ricorrente ha avuto aumenti stipendiali e non diminuzioni dopo l'infortunio.

Le spese vive documentate e non contestate dalla convenuta sono pari ad € 720 oltre interessi dalla data dell'esborso al saldo.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

Il G.L. così provvede:

- 1) ogni altra domanda ed eccezione rigettata accerta la responsabilità della convenuta in ordine all'infortunio di cui è causa ;
- 2) condanna la convenuta al risarcimento del danno NON PATRIMONIALE liquidandolo in complessivi € 25.290,00 di cui:
 - a) € 3.330,42 a titolo di danno biologico da temporanea;
 - b) € 16.110 a titolo di danno biologico da permanente;
 - c) il residuo per altre componenti del danno non patrimoniale ed accessori, già detratto quanto corrisposto dall'Inail (€ 4.710)
- 3) condanna la convenuta al pagamento della rivalutazione ed interessi legali dalla data del 1.1.2006 al saldo calcolati sul capitale suddetto ;
- 4) condanna la convenuta al pagamento delle spese vive pari ad € 720,00 oltre interessi dall'esborso al saldo ;
- 5) condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite liquidandole in complessivi € 3.700,00 OLTRE 12,5% per spese generali, I.V.A. E C.P.A. COME PER LEGGE, e pone definitivamente a carico del convenuto le spese della c.t.u. .

Vicenza, 31.3.2009

Il G. L.

Dott. Luigi Perina

Minuta depositata in cancelleria il 14.5.09

Sentenza depositata in cancelleria il